

Operazioni escluse
Importazioni
Esportazioni di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972 [CFF ● 208], già soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 dicembre 2001. Tali operazioni sono monitorate, a partire dal 1° luglio 2010, con la comunicazione telematica prevista dall'art. 1, co. 1, D.L. 40/2010 [CFF ● 1850]
Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 605/1973 [CFF ● 8557] (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, cessioni di immobili (*))
Operazioni fuori campo Iva perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale): cessioni non territoriali, immissioni in depositi doganali, cessioni di campioni, ecc.
Operazioni intracomunitarie (già monitorate attraverso i modelli Intra)
Passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura
(* Rientrano invece nell'obbligo di comunicazione le cessioni di autoveicoli.

di debito o prepagate, quelle emesse da **operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione** nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Al contrario, sono da ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione le operazioni con privati residenti in Paesi *black list* e quelle poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle cd. «**esportazioni indirette**» di cui alla lett. c) dell'art. 8, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 208] (effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle cd. «**triangolazioni comunitarie**», di cui all'art. 58, D.L. 331/1993 [CFF ● 1279], trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile Iva, alle esportazioni.

COMUNICAZIONE

Per ciascuna cessione o prestazione, e non, quindi, come «aggregato» per ciascun cliente/fornitore, nella comunicazione **devono essere indicati**:

- l'anno di riferimento;
- la data dell'operazione; ⁸⁾
- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale

⁸⁾ Come chiarito dalla C.M. 21 giugno 2011, n. 28/E.

⁹⁾ Per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

del cedente, prestatore, cessionario o committente;

- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati identificativi di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 605/1973 [CFF ● 8554]; ⁹⁾
- i **corrispettivi** dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'Iva applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, tenendo conto delle eventuali variazioni di cui all'art. 26, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 226]; per le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali non ricorre l'obbligo di fattura, i corrispettivi comprensivi dell'Iva applicata.

L'operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000 scende al di sotto di detto limite; se, invece, l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite dei € 3.000 e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato.

Analogamente l'operazione andrà comunicata nel

momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di € 3.000, supera detto limite.

Nell'ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

Quanto ai **termini di invio** della comunicazione telematica, con la quale è possibile inviare più file, ciascuno dei quali può contenere i dati relativi a più contribuenti, la stessa - a regime - va effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in relazione alle **operazioni registrate nell'anno solare precedente**. In mancanza della registrazione dell'operazione, per individuare gli elementi informativi da trasmettere, bisogna fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 206].

Per la comunicazione i contribuenti possono utilizzare, anche attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione della dichiarazione, il **servizio telematico Entratel o internet** (Fisconline), ricorrendo ai software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate e rispettando le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del direttore della medesima Agenzia n. 133642 del 16 settembre 2011.

È anche consentita la trasmissione di una comunicazione in **sostituzione** di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati. A questo punto l'Agenzia stessa attesta l'avvenuta trasmissione mediante il rilascio di una **ricevuta**,

sempre contenuta in un file, che normalmente viene trasmessa telematicamente entro i 5 giorni lavorativi successivi. I dati si considerano però non trasmessi qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Le predette circostanze sono prontamente comunicate al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Nel caso di **omessa comunicazione** o di comunicazione **incompleta** o con dati non corretti si applica la **sanzioni** da € 258 a € 2.065 (art. 11, D.Lgs. 471/1997 [CFF ● 1626]). Al riguardo, in assenza di espresso divieto ed in attesa dei doverosi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritengono applicabili alla fattispecie in esame gli istituti del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997 [CFF ● 9476]), della definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997 [CFF ● 9479]) e del cumulo giuridico (art. 12, D.Lgs. 472/1997 [CFF ● 9475]).

ULTIMI CHIARIMENTI

Da ultimo l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifici quesiti posti dalle Associazioni di categoria, ha fornito una serie di chiarimenti in ordine all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

Spesometro: fattispecie e modalità di comunicazione

Operazioni soggette al regime del reverse charge	Sono soggette all'obbligo di comunicazione
Operazioni soggette al regime del margine	Dove essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad Iva. In sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo Iva

- continua -

- segue - Spesometro: fattispecie e modalità di comunicazione	
Fatture ricevute da contribuenti minimi	<p>Come detto i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di comunicazione, non così il soggetto passivo Iva che riceve fatture d'acquisto da un contribuente minimo (senza Iva). Dette fatture, quindi, essendo relative ad operazioni rilevanti ai fini Iva, devono essere ricomprese nella comunicazione se di importo pari/superiore al limite.</p> <p>L'esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso</p>
Data dell'operazione precedente a quella di registrazione	<p>La «data dell'operazione» da indicare negli elenchi è normalmente la data di registrazione della relativa fattura.</p> <p>Il contribuente può tuttavia scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione che può essere antecedente rispetto alla data di registrazione. Da tale scelta può quindi derivare che la data riportata nell'elenco sia relativa all'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco stesso. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che «il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell'anno in corso o di quello immediatamente precedente per i casi in cui si sia optato per l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione»</p>
Autofatture per cessioni gratuite	<p>Nella comunicazione devono essere ricomprese anche le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (omaggi), documentate con l'emissione (per ogni cessione o globale mensile) della specifica autofattura. In tal caso, nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita Iva dell'impresa cedente</p>
Contratti stipulati da un consorzio	<p>In relazione al contratto stipulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dal consorzio con il committente può essere prevista l'erogazione di un servizio contrattualizzato in diverse operazioni. Dette operazioni vanno comunicate, anche se singolarmente di importo inferiore al limite, se riconducibili al contratto originario di importo pari/superiore al limite; ● dal consorzio con i consorziati, la comunicazione delle operazioni, anche se singolarmente inferiori al limite, va effettuata se il singolo contratto con il consorziato è di valore pari/superiore al limite. Ciò significa che rileva la somma dei corrispettivi previsti dal contratto stipulato da ciascun consorziato
Operazioni con privati	<p>Nel caso di contratti collegati, contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti privati a decorrere dal 1° luglio 2011, per il superamento del limite di € 3.600 vanno considerate solo le operazioni effettuate da tale data. Non assumono, quindi, rilevanza quelle effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011</p>
Ricevute fiscali emesse a soggetti passivi Iva	<p>L'operazione documentata da una ricevuta fiscale emessa ad un soggetto passivo Iva (ad esempio la ricevuta fiscale emessa da un albergo ad un'impresa) va indicata nell'elenco, evidenziando separatamente imponibile e Iva. A tal fine, si rende necessario procedere allo scorporo dell'imposta dal totale indicato nella ricevuta fiscale</p>
Corrispettivi Snai	<p>Vanno comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento (art. 110, co. 7, Tulps); ● le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi; ● i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto (si deve ritenere si tratti del solo corrispettivo esente Iva spettante all'esercente, e non l'intera giocata)

- continua -

- segue - Spesometro: fattispecie e modalità di comunicazione	
Corrispettivi Asl	Ai fini della comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ai 3.000 €, sono rilevanti i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative Asl
Dispensa soggetti esenti	I soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis, D.P.R. 633/1972 [CFF 236a] (ad esempio, banche, assicurazioni) sono tenuti alla comunicazione delle operazioni «sopra soglia». L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere della emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l'esonero ex art. 36-bis. In particolare «vanno sempre comunicate le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia stabilita (€ 3.000/3.600); soglia che è sempre di € 3.000 in presenza di fatture emesse dietro richiesta del cliente»
Annullamento comunicazione già inviata	Con l'invio di una comunicazione è possibile inviare più file e ciascun file può contenere i dati relativi a più contribuenti. Qualora sia necessario annullare i dati inviati con una comunicazione con più file va tenuto presente che è possibile annullare anche un solo file mentre non è possibile annullare solo parte di un file. Pertanto, se un file contiene i dati relativi a più soggetti non è possibile annullare soltanto i dati di uno dei contribuenti
Fatturazione differita	Se viene emessa un'unica fattura riepilogativa differita, relativa a più operazioni di acquisto/vendite (documentate da Ddt o altro documento equipollente) effettuate nel corso di un mese nei confronti dello stesso cliente/fornitore, il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all'importo complessivo della fattura stessa e non in relazione alle singole operazioni documentate
Fatture riepilogative	Se in una unica fattura per un valore complessivo superiore alla soglia di € 3.000 vengono documentate operazioni di natura diversa, collegate tra loro (es. cessione di beni con installazione accessoria addebitata separatamente) o meno (ad esempio, una cessione di beni ed una prestazione di servizi del tutto autonoma) scatta comunque l'obbligo di segnalazione in relazione all'importo totale della fattura indicando come «tipologia della operazione» la causale dell'operazione prevalente («1» cessione di beni, «2» prestazione di servizi)
Fatture cointestate	L'operazione va comunicata distintamente per ogni cointestatario. Per verificare il superamento del limite di € 3.000 è necessario considerare l'importo totale della fattura. Se l'importo relativo al singolo cointestatario è inferiore al predetto limite, nel campo «Modalità di pagamento» dell'elenco va indicato «Importo frazionato»
Fatture con sconto	In caso di un documento (fattura, nota di variazione) che presenti sin dall'origine uno sconto condizionato sul totale del documento l'importo per verificare il superamento del limite di € 3.000 e da comunicare è quello incassato e quindi al netto dello sconto. Nel caso si tratti di sconto incondizionato, il concetto trova applicazione fin dall'origine (il corrispettivo pattuito è infatti già al netto dello sconto)
Passaggi interni di beni	I passaggi interni di beni tra attività separate sono esclusi dalla comunicazione
Spedizioni internazionali	Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9, D.P.R. 633/1972 [CFF 209], sono da comunicare se di importo superiore alla soglia stabilita. Al fine della verifica del superamento del limite non vanno però considerate le

- continua -

— segue — Spesometro: fattispecie e modalità di comunicazione	
	spese escluse Iva ex art. 15, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 215] (ad esempio, diritti doganali)
Soglia e note di addebito	In relazione ad operazioni (attive o passive) che risultino inizialmente di importo inferiore a € 3.000 ma che superino la soglia in conseguenza di note di addebito (emesse o ricevute) nel periodo successivo (nei primi quattro mesi fino al 30 aprile), non vi è l'obbligo (ma la sola facoltà) di indicare la prima operazione sotto soglia; l'obbligo scatta solo in riferimento alla nota di addebito
Note di accredito	Le fatture vanno indicate nell'elenco «al netto» delle relative note di variazione effettuate nello stesso anno e il numero della fattura oggetto di rettifica non è obbligatorio. Nei campi «Data dell'operazione» e «Numero della Nota di Variazione» vanno indicate quindi solo le note di variazione relative ad operazioni già comunicate
Note di variazione di fatture non trasmesse	<p>Nei campi relativi alle «variazioni a credito o a debito» non devono essere ricompresi gli imponibili originari delle fatture non comunicate in quanto di importo inferiore a € 3.000. Vanno indicate nell'elenco soltanto le variazioni in aumento relative a fatture di anni precedenti, non oggetto di comunicazione in quanto di importo inferiore a € 3.000, a seguito delle quali l'operazione originaria diviene pari o superiore a € 3.000.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● fattura emessa nel 2011 per un'operazione di € 2.490 (+ Iva), non riportata nell'elenco per il 2011 in quanto inferiore a € 3.000; ● nota di addebito, emessa nel 2012 per la suddetta fattura, di € 520; ● nell'elenco per il 2012 va inserita la nota di addebito di € 520 in quanto, a causa della stessa, l'operazione originaria supera € 3.000